

Il Sole
24 ORE

Terzo settore, si applicano in modo più elastico i limiti alle retribuzioni

Decreto Lavoro

Si allarga la possibilità di superare del 40% i livelli dei contratti collettivi

Valentina Mellis

I tetti alle retribuzioni previsti per gli enti del Terzo settore (Ets) e per le imprese sociali si applicano in maniera più elastica dal 4 luglio. L'entrata in vigore della legge di conversione del decreto Lavoro (legge 85/2023) porta in dote un'estensione delle deroghe già previste finora per alcuni ambiti di attività e una maggiore tolleranza nelle differenze retributive tra i lavoratori dipendenti.

Il decreto Lavoro è intervenuto

con due modifiche speculari che si applicano agli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (finora sono 110.586, e 5mila quelli in attesa di entrare), e alle imprese sociali (quelle iscritte alla sezione speciale del Registro imprese sono circa 19mila).

In particolare, negli enti del Terzo settore e nelle imprese sociali è considerata distribuzione indiretta di utili (dunque vietata) la corresponsione ai lavoratori di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le stesse qualifiche, dai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali). È consentito superare questo tetto del 40% solo in caso di «comprovate esigenze» legate alla necessità di acquisire competenze specifiche per svolgere le attività di interesse generale dell'ente (articolo 8 del Dlgs 117/2017 e articolo 3 del Dlgs 112/2017). Questa deroga alla regola

generale – che comunque resta – fino al 3 luglio si applicava solo a interventi e prestazioni sanitarie, formazione universitaria e post-universitaria, ricerca scientifica di particolare interesse sociale. Dal 4 luglio - con l'entrata in vigore della legge 85/2023 - la deroga si applica a tutte le attività di interesse generale degli Ets e delle imprese sociali.

Negli enti con la qualifica fiscale di Onlus, trova ancora applicazione la possibilità di corrispondere ai lavoratori dipendenti salari o stipendi superiori fino al 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le stesse qualifiche (fino all'abrogazione del relativo regime, con l'attesa autorizzazione Ue ed entrata in vigore dei nuovi regimi fiscali degli Ets prevista dal Dlgs 117/2017).

Contemporaneamente all'estensione della deroga sui tetti alle retribuzioni, il decreto Lavoro ha allentato anche i vincoli sulle differenze retributive fra i lavoratori dipendenti. Nei casi in cui l'Ets o l'impresa sociale debba assumere personale con competenze specifiche per svolgere le attività di interesse generale previste nel suo statuto, superando dunque il tetto del 40%, la differenza retributiva fra i lavoratori dipendenti dell'organizzazione può passare dall'ordinario rapporto di 1:8 a 1:12.

In questi anni i tetti agli stipendi hanno causato difficoltà nel reclutamento del personale per gli enti del Terzo settore, soprattutto per i profili più qualificati, imponendo limiti che non esistono nel mondo profit. «La nuova disposizione del decreto Lavoro risolve parzialmente il problema», spiega Marco Chiesara, avvocato giuslavorista e presidente della Ong We World. «È chiaro che si tratta di applicare una deroga - continua - e qualsiasi deroga comporta una discrezionalità. L'ente dovrà poter spiegare all'amministrazione la reale necessità di retribuire determinate figure superando i vincoli ordinari. Sarebbe opportuno sottoporre le assunzioni in questione all'eventuale Cda o consiglio direttivo dell'ente, e all'organo di controllo».



Valletta
RELAZIONI PUBBLICHE

Rassegna Stampa



Your partner in law.